



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
CARLOFORTE**

SEZIONE TECNICA

Via Santa Teresa, 3 – Tel./fax 0781/854023

E.mail: uccarloforte@mit.gov.it - www.carloforte.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 14/2011

**DISCIPLINA DELLA SOSTA INOPEROSA/SOSTA TECNICA DELLE NAVI TRAGHETTO
IN SERVIZIO DI LINEA NEL PORTO DI CARLOFORTE**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritta, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte:

- CONSIDERATO** che di frequente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte viene interessato da richieste avanzate dalle società di navigazione operanti nel Porto di Carloforte aventi ad oggetto la sosta temporanea in porto delle navi traghetto al fine di eseguire lavori di manutenzione ordinaria, già programmati o sopravvenuti;
- TENUTO CONTO** che il Porto di Carloforte non è dotato di banchine o aree portuali a ciò destinate e attrezzate e, pertanto, le soste delle navi vengono effettuate presso gli accosti operativi del porto e presso la diga foranea San Vittorio;
- VISTA** la nota prot. nr. 02.02.06/1911 in data 16.03.2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, con la quale, al fine di regolamentare la materia, viene richiesto alle società di navigazione di formalizzare i casi e i motivi più frequenti e ricorrenti di sosta inoperosa delle navi in porto;
- VISTA** la nota prot. nr. 134 in data 22.03.2011 con la quale la società SAREMAR spa, con sede in Cagliari, via Mameli, nr. 40, ha comunicato la tipologia dei lavori per i quali si richiede la sosta in porto;
- VISTA** la nota prot. nr. 143 in data 06.04.2011 con la quale la società DELCOMAR Srl, con sede in La Maddalena, Via XX settembre nr. 07, ha comunicato la tipologia dei lavori per in quali si richiede la sosta in porto;
- VISTO** il Piano Regolatore del Porto di Carloforte, approvato con Decreto Interministeriale n° 3275 in data 09.12.1974, che destina il c.d. Porto Commerciale di Carloforte alle operazioni commerciali dei traghetti;
- VISTO** il D.Lgs. 27 luglio 1999, nr. 271 recante ***“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, nr. 485”***, pubblicata sulla G.U. n. 185 del 09.08.1999 - Suppl. Ordinario n.151;
- VISTO** il D.Lgs. 27 luglio 1999, nr. 272 recante ***“Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, nr. 485”***, pubblicata sulla G.U. n. 185 del 09.08.1999 - Suppl. Ordinario n.151;
- VISTO** il D.Lgs. 03 aprile 2006, nr. 152 recante ***“Norme in materia ambientale”***, pubblicato sulla G.U. n.88 del 14.04.2006, e succ. mod. ed integ.;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante “**Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**”, pubblicato sulla G.U. n. 101 del 30.04.2008 - Suppl. Ordinario n.108, ed in particolare l'art. 3, commi 2 e 3;

VISTI gli artt. 17, 30, 50, 62, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 nr. 327) e gli artt. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (approvato con D.P.R. 15.02.1952 nr. 328);

CONSIDERATA la necessità - in applicazione degli art. 17, 30, 81 cod. nav. e 59 del relativo reg. esec. e delle altre disposizioni in materia di sicurezza portuale - di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, regolamentino, sotto il profilo della sicurezza della navigazione e polizia marittima, salvaguardia della vita umana in mare e tutela ambientale, le soste inopere in porto delle navi traghetto in servizio di linea per l'esecuzione di lavori di riparazione/ manutenzione e per visite di sicurezza;

RENDE NOTO

ORDINA

Articolo 1

Le navi traghetto in servizio di linea che devono effettuare eccezionalmente sosta tecnica nel porto di Carloforte devono darne comunicazione, almeno sette giorni prima, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte – Sezione Tecnica (Via Santa Teresa, nr. 3 – fax 0781/854023 – mail: uccarloforte@mit.gov.it), salvo caso eccezionali che saranno di volta in volta valutati.

Nella richiesta devono essere esposti dettagliatamente il motivo e la durata della sosta, la descrizione degli eventuali interventi/lavori/riparazioni che si intendono eseguire, il posto di ormeggio richiesto.

La comunicazione dovrà, altresì, specificare se i lavori verranno eseguiti direttamente da personale di bordo o da ditte esterne, nel qual caso le stesse dovranno essere iscritte nel registro di cui all'art. 68 del cod. nav.

L'Autorità Marittima, esaminata la documentazione trasmessa e tenuto conto delle contingenti esigenze portuali, si riserva di autorizzare la sosta inoperosa della nave in porto.

Articolo 2

La sosta tecnica può essere richiesta per:

- operazioni di revisione/sostituzione zattere di salvataggio;
- visite di sicurezza (iniziali, periodiche, occasionali);
- interventi generali di manutenzione, che non comportano l'interruzione del servizio di linea;
- lavori urgenti all'apparato motore, dotazioni e servizi di bordo, che comportano l'interruzione momentanea del servizio di linea. In tal caso, la sosta non potrà avvenire presso accosti operativi del porto;
- navi in attesa di entrare in servizio linea o in attesa di partire per un cantiere navale o altro porto di destinazione. In tal caso, la sosta non potrà avvenire presso accosti operativi del porto.

L'Autorità Marittima si riserva di autorizzare, tenuto conto delle contingenti esigenze portuali, eventuali richieste di proroga della sosta tecnica.

A causa della limitata disponibilità degli ormeggi, nel porto di Carloforte non è consentito porre navi in disarmo.

Per motivi di sicurezza, è fatto, inoltre, assoluto divieto di eseguire agli ormeggi lavori che per loro natura, durata e tipologia devono essere eseguiti esclusivamente presso idonee aree portuali attrezzate e/o cantieri navali.

Articolo 3

Per tutti gli interventi/lavori/riparazioni a bordo delle navi in sosta nel porto di Carloforte, dovranno essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza nei luoghi di lavoro, a bordo delle navi ed in porto, nonché in materia assicurativa, previdenziale e antinfortunistica.

Nel caso di pitturazioni di parti dello scafo della nave, fermo restando quanto previsto dall'art. 51 del d.lgs. 272/1999, prima dell'inizio dell'operazione, tra la murata della nave ed il ciglio banchina nonché sul tratto di banchina interessato devono essere posizionati idonei teloni o sistemi equivalenti atti ad impedire che eventuali colaggi di prodotto possano cadere in mare o in banchina.

Nel caso di lavori a bordo che richiedono l'uso di fiamma ossidrica, miscele ossiacetileniche e saldatura dovrà essere richiesta la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte, così come previsto dalla vigente ordinanza sui lavori con l'uso di fiamma.

Durante i lavori dovranno essere adottate tutte le cautele atte a prevenire danni alle persone e alle cose in genere e fenomeni di inquinamento.

Articolo 4

È fatto obbligo:

- a. Al datore di lavoro (comandante della nave o titolare dell'impresa ex art. 68 cod. nav.) di munirsi di tutte le autorizzazioni/nulla osta di competenza delle altre Autorità necessarie per lo svolgimento dei lavori;
- b. Al comandante della nave, di denunciare all'A.M. le avarie e i mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave;
- c. di mantenere in efficienza e pronti all'uso, durante l'esecuzione dei lavori, gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo, laddove non sia prescritta la presenza di servizio integrativo antincendio;
- d. di mantenere in efficienza e pronti all'uso, durante l'esecuzione dei lavori, sufficienti panne galleggianti, assicurando un servizio permanente di vigilanza antinquinamento a mezzo del personale di bordo;
- e. di lasciare libero, in caso di necessità, l'accosto a semplice richiesta, anche verbale, dell'A.M.;
- f. di sospendere i lavori, qualora il sopravvenuto mutare delle condizioni meteo marine renda consigliabile tale decisione;
- g. in caso di gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni, di sottoporre la nave a visita occasionale ai fini della conferma dei certificati di sicurezza;
- h. di assicurare la presenza a bordo del comandante (o, in sua assenza, del 1° ufficiale di coperta) nonché del personale necessario a consentire la partenza immediata dell'unità, in caso di emergenza o necessità;
- i. di comunicare qualsiasi situazione di emergenza o pericolo alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte (via Santa Teresa, nr. 3, tel/fax 0781/854023 – canale VHF 16 – e: mail: uccarloforte@mit.gov.it).

I lavori eseguiti in occasione della sosta inoperosa della nave in porto non dovranno in alcun modo comportare occupazione di aree demaniali marittime e/o portuali o modifica ai moli e agli arredi portuali.

Articolo 5

Alle navi in sosta agli ormeggi nel porto di Carloforte è fatto divieto di:

- a.** compiere prove di macchina;
- b.** effettuare lavori con uso di fiamma, senza la prevista autorizzazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte;
- c.** effettuare lavori (senza la preventiva autorizzazione dell'A.M.) che immobilizzano la nave e/o che limitino la funzionalità dei motori;
- d.** effettuare lavori con passeggeri/veicoli a bordo o durante le operazioni commerciali.

Articolo 6

La presente ordinanza viene rilasciata ai soli fini e per l'espletamento delle funzioni di polizia portuale e marittima e di sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare previste dal vigente Codice della Navigazione e delle leggi speciali nonché per il sicuro svolgimento delle operazioni, fermo restando il possesso di qualsivoglia diversa autorizzazione di competenza di altre Autorità/organismi, necessaria per lo svolgimento delle attività di che trattasi.

L'efficacia del presente provvedimento può essere sospesa a motivato giudizio di questa Autorità Marittima, qualora si verificano fatti o situazioni che compromettano la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sarà assicurata mediante affissione all'albo dell'ufficio, ex art. 59 Reg. Esec. Cod. Nav., mediante l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.carloforte.guardiacostiera.it e diffusione agli organi di informazione.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, incorreranno nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, nonché dal D.Lgs. nr. 152/2006 e saranno ritenuti responsabili, civilmente e penalmente dei danni che dovessero derivare a persone e /o cose in dipendenza del loro illecito operato.

Carloforte, 09 maggio 2011

IL COMANDANTE
T. V. (CP) Alessandra DI MAGLIO

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa

Dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 39/1993